

## AGEVOLAZIONI

# Comunicazione crediti energia ceduti relativi al I e II trimestre 2023

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

[Scopri di più >](#)

Le imprese che hanno subito **rincari dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale** possono fruire di un credito d'imposta anche per il **primo ed il secondo trimestre 2023**, nelle percentuali riepilogate nella tabella seguente:

Ambito soggettivo	Primo trimestre 2023	Secondo trimestre 2023
<b>Imprese a forte consumo di energia elettrica</b>	in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel <b>primo trimestre 2023</b> , ovvero alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre (nella misura del <b>45% della spesa</b> )	in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel <b>secondo trimestre 2023</b> , ovvero alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre (nella misura del <b>20% della spesa</b> )
<b>Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore</b>	in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel <b>primo trimestre 2023</b> (nella misura del <b>35% della spesa</b> )	in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel <b>secondo trimestre 2023</b> (nella misura del <b>10% della spesa</b> )
<b>Imprese a forte consumo di gas naturale</b>	in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel <b>primo trimestre 2023</b> , per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (nella misura del <b>45% della spesa</b> )	in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel <b>secondo trimestre 2023</b> , per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (nella misura del <b>20% della spesa</b> )

**Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale**

in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, **consumato nel primo trimestre 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (nella misura del **45% della spesa**)

in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, **consumato nel secondo trimestre 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (nella misura del **20% della spesa**)

I sopracitati crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, **entro il 31 dicembre 2023; in alternativa**, le imprese beneficiarie **possono cedere i crediti a soggetti terzi**, alle seguenti condizioni:

- il credito è cedibile **“solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- **in caso di cessione del credito d'imposta**, le imprese beneficiarie richiedono il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo.

La cessione va **comunicata all'Agenzia delle entrate entro il 18 dicembre 2023. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.**

I **cessionari** utilizzano i crediti d'imposta **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), tramite modello F24, **entro il 31 dicembre 2023**.

Con il **provvedimento prot. n. 116285 del 03.04.2023** l'Agenzia delle entrate ha **esteso la comunicazione della cessione dei crediti** in argomento, disposta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30.06.2022, **anche ai crediti maturati nel primo trimestre 2023**, mentre con il **provvedimento prot. n. 237453 del 27.06.2023** è stato ricompreso **anche il secondo trimestre 2023**.

**Esemplificando**, si pensi all'impresa Alfa (non energivora) che ha maturato un credito d'imposta per l'energia consumata pari al **35% dei consumi del primo trimestre 2023** di importo pari a **10.500 euro**; la **spesa della componente energetica** (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione) del primo trimestre dell'anno è stata **pari a 30.000 euro**.

Alfa decide di cedere il credito maturato alla società Beta e **compila la comunicazione come segue**.

TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO			
Codice credito	Descrizione credito ceduto		
7   7   4   7	Credito d'imposta imprese non energivore - art. 1 comma 3, Legge N. 197/2022 primo trimestre 2023		
Periodo di riferimento		Importo di riferimento	Importo credito ceduto
Anno	da	a	30.000,00
			10.500,00

IL CEDENTE COMUNICA		
di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:		
01	Codice fiscale cessionario	Data di cessione del credito
	0   2   7   7   6   1   2   0   2   3   6	0   7   0   4   2   0   2   3
		Ammontare del credito ceduto
		10.500,00

Nel **quadro B - dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, il soggetto beneficiario del credito ceduto o il suo rappresentante/firmatario sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista per la tipologia di credito, **barrando la relativa casella**.

Tale dichiarazione sostitutiva è resa ai sensi dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), **apponendo la firma nell'apposito campo**, con l'avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'[articolo 76](#) del citato D.P.R. 445/2000.

X

**CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 1 COMMA 3 LEGGE N. 197/2022  
PRIMO TRIMESTRE 2023  
(codice credito 7747)**

**DICHIARA**

- di non essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.